



Delibera n. **220/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 1/9

**OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 22/2015 del 29 giugno 2015 relativo alla stipula della convenzione con la Fondazione CRUI per la realizzazione del Programma di tirocini curriculari presso il MAECI**

N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 220/2015	Prot. n. 22679	UOR: Ufficio Stage e job Placement
------------------	------------------	----------------	------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012.
- Vista la delibera n. 102 del Senato Accademico del 9 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 167 del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 807 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2004 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la comunicazione ricevuta dalla Segreteria della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in data 15 maggio 2015, con la quale si chiedeva la promozione di programmi di tirocinio curriculari a favore studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, presso gli uffici all'estero del MAECI, per sostenere la candidatura italiana al Consiglio delle Nazioni Unite;
- Vista la manifestazione di interesse, da parte del nostro Ateneo, a partecipare ai suddetti tirocini mediante comunicazione a firma del Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi in data 15 maggio 2015;
- Considerato che i tirocini curriculari avranno la durata di tre mesi e che comportano il riconoscimento di almeno 2 crediti formativi (CFU) per mese di attività effettiva;
- Considerato che l'Ateneo dovrà contribuire alle spese di gestione e di selezione sostenute dalla fondazione CRUI - che per l'anno 2015 sono fissate a 1.100,00 Euro – corrispondenti alla preselezione di un massimo di 25 candidati;
- Considerato che la Convenzione prevede che alla corresponsione del rimborso forfettario delle spese sostenute da ogni singolo tirocinante selezionato contribuisca parzialmente anche l'Ateneo e precisamente in ragione di 200 Euro mensili;



## Delibera n. **220/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 2/9

- Preso atto che da una stima del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli, il numero di studenti che potrebbe essere selezionato per l'anno accademico in questione non dovrebbe eccedere le 10 unità;
- Vista l'importanza dell'esperienza formativa che potrebbe costituire un tirocinio presso le Rappresentanze diplomatiche del MAECI;
- Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 22/2015 del 29 giugno 2015 relativo alla stipula della convenzione con la Fondazione CRUI per la realizzazione del Programma di tirocini curriculari presso il MAECI.

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N.22/2015

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012.
- Vista la delibera n. 102 del Senato Accademico del 9 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 167 del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 807 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2004 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la comunicazione ricevuta dalla Segreteria della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in data 15 maggio 2015, con la quale si chiedeva la promozione di programmi di tirocinio curriculari a favore studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, presso gli uffici all'estero del MAECI, per sostenere la candidatura italiana al Consiglio delle Nazioni Unite;
- Vista la manifestazione di interesse, da parte del nostro Ateneo, a partecipare ai suddetti tirocini mediante comunicazione a firma del Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi in data 15 maggio 2015;
- Considerato che i tirocini curriculari avranno la durata di tre mesi e che comportano il riconoscimento di almeno 2 crediti formativi (CFU) per mese di attività effettiva;
- Considerato che l'Ateneo dovrà contribuire alle spese di gestione e di selezione sostenute dalla fondazione CRUI - che per l'anno 2015 sono fissate a 1.100,00 Euro – corrispondenti alla preselezione di un massimo di 25 candidati;
- Considerato che la Convenzione prevede che alla corresponsione del rimborso forfettario delle spese sostenute da ogni singolo tirocinante selezionato contribuisca parzialmente anche l'Ateneo e precisamente in ragione di 200 Euro mensili;
- Preso atto che da una stima del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli, il numero di studenti che potrebbe essere selezionato per l'anno accademico in questione non dovrebbe eccedere le 10 unità;
- Vista l'importanza dell'esperienza formativa che potrebbe costituire un tirocinio presso le Rappresentanze diplomatiche del MAECI;



Delibera n. **220/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 3/9

- Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto che autorizza il Rettore, in caso di necessità ed urgenza, ad assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;

DECRETA

1. di autorizzare il Rettore alla stipula della convenzione con la Fondazione CRUI nel testo di seguito riportato:

**Convenzione tra la Fondazione CRUI per le Università Italiane  
e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
per la realizzazione del Programma di tirocini curriculari presso il MAECI**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi 15, 61029 Urbino, P. IVA 00448830414- d'ora in avanti denominata "Università" - rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi nato ad ..... Omissis ..... il ..... Omissis .....

e

la Fondazione CRUI per le Università Italiane, P.zza Rondanini, 48, Roma, codice fiscale 97240790580 - d'ora in avanti denominata "Fondazione CRUI" rappresentata dal Presidente, Prof. Angelo Riccaboni, nato a ..... Omissis ....., il ..... Omissis .....

**preMESSo che**

- l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, prevede la costituzione di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, promossi da Università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- ai sensi della succitata disposizione al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima pari a 300 euro mensili e che la quota a carico del MAECI può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari;
- considerato che il MIUR assegna annualmente agli Atenei, nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti, risorse destinate alla mobilità internazionale degli studenti secondo quanto previsto dall'art. 1 del DM 29 dicembre 2014, n. 976, le quali possono essere utilizzate anche a copertura degli oneri derivanti dai programmi di tirocinio internazionale della presente Convenzione, nei limiti indicati dalla Convenzione stessa;
- in virtù della richiamata disposizione legislativa i programmi di tirocinio promossi dalle Università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno 2 crediti formativi universitari per mese di attività;
- il collegamento dei tirocini curriculari, previsti dal succitato art. 18, comma 4, del DL n. 7/2015, con la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rende opportuno, ai fini della migliore realizzazione dell'iniziativa, offrire i



## Delibera n. **220/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 4/9

tirocini a studenti che abbiano intrapreso un corso di studi il cui titolo finale consenta la partecipazione al concorso per la carriera diplomatica;

- la Fondazione CRUI ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle università nella società e per la società (art. 3, Statuto della Fondazione CRUI);
- la Fondazione CRUI ritiene importante e d'interesse la possibilità offerta dal MAECI a studenti particolarmente meritevoli di effettuare brevi periodi di tirocinio curricolare presso le Rappresentanze diplomatiche;
- si è già svolta una collaborazione proficua tra MAECI e Fondazione CRUI, nel quadro degli intensi rapporti tra le Università italiane e il MAECI, attraverso l'esperienza dei tirocini MAE - CRUI;
- l'11 giugno 2015 la Fondazione CRUI ha sottoscritto, nell'interesse delle Università italiane, una Convenzione con il MAECI e il MIUR (All. 1) per la realizzazione del programma di tirocini curricolari presso le Rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 18, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, d'ora in avanti denominato "Programma";
- l'Università è interessata all'attività che può essere sviluppata dalla Fondazione CRUI per la realizzazione di tirocini e stage;
- l'Università e la Fondazione CRUI ritengono opportuno e conveniente regolamentare i propri rapporti in materia.

Tutto ciò premesso tra le parti, si conviene quanto segue:

### **Art. 1 – Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina un accordo tra l'Università e la Fondazione CRUI per l'attivazione di un Programma di tirocini curricolari presso le Rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 18, comma 4, del D. L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, d'ora in avanti "Programma".
2. Il Programma mira ad integrare il percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI nel quadro della campagna a sostegno della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

### **Art. 3 – Compiti della Fondazione CRUI**

1. Il MAECI e il MIUR affidano alla Fondazione CRUI la gestione organizzativa del Programma, ivi compresi il coordinamento delle Università italiane che partecipano all'iniziativa, nonché gli adempimenti connessi con il bando per la selezione dei tirocinanti.
2. La Fondazione CRUI diffonde le informazioni sul Programma alle Università partecipanti mediante il proprio sito web e predispone l'applicativo web per la gestione del programma e la



## Delibera n. 220/2015 del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2015

pag. 5/9

raccolta delle candidature. La Fondazione CRUI e le singole Università possono utilizzare forme aggiuntive di divulgazione, senza oneri a carico dei Ministeri.

3. La Fondazione CRUI presiede la Commissione di selezione di cui all'art. 8.

### **Art.4 – Compiti delle Università**

1. Le Università che intendono partecipare al Programma sottoscrivono la presente convenzione con la Fondazione CRUI.
2. La Fondazione CRUI si riserva di rendere operativa la presente Convenzione solo a seguito della stipula di almeno dieci convenzioni ai sensi del comma precedente.
3. Le Università cureranno la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avverrà attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti citati all'articolo 6. L'Università accerta, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'effettiva veridicità della domanda dall'interessato.
4. La preselezione da parte dell'Università, realizzata sull'applicativo predisposto dalla Fondazione CRUI di cui all'articolo 3, comma 2, sarà completata entro il termine previsto dal bando di cui all'articolo 7 e riguarderà le domande per le quali sussistono i requisiti, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificato dei singoli candidati, comprovanti il possesso dei requisiti.
5. L'Università redige il progetto formativo di ogni tirocinante, in coerenza con il piano di studi e secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.
6. L'Università redige la lettera di presentazione per ogni tirocinante, tesa a favorire il rilascio del visto presso la rappresentanza diplomatica competente, sulla base del modello allegato alla presente Convenzione (All. 2).
7. L'Università provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei tirocinanti secondo quanto stabilito dall'articolo 12.

### **Art. 5 – Compiti del MAECI**

1. Ai fini dell'indicazione nel bando, il MAECI comunica alla Fondazione CRUI:
  - a) le Rappresentanze diplomatiche presso le quali possono svolgersi i tirocini;
  - b) il numero dei tirocinanti che ciascuna di esse può ospitare;
  - c) l'eventuale seconda lingua, richiesta quale requisito di partecipazione, da ciascuna sede;
  - d) per ciascuna sede, l'eventuale messa a disposizione di un alloggio;
  - e) il nominativo del tutor di sede e tutte le informazioni indispensabili per la compilazione del progetto formativo da parte degli Atenei, per ciascun posto messo a bando.
2. Il MAECI partecipa al processo di selezione dei tirocinanti secondo quanto previsto dalla Convenzione, con particolare riferimento alla Commissione di cui all'art. 8, e fornisce alle Rappresentanze diplomatiche ogni utile indicazione per il miglior esito del Programma.

### **Art. 6 – Requisiti di partecipazione al Programma**

1. Per partecipare al Programma gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
  - c) non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;



## Delibera n. **220/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 6/9

- d) essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1 aprile 2008, n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
  - e) avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 240 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;
  - f) avere superato il 70% degli esami, se iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento;
  - g) avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
  - h) avere una conoscenza, certificata dall'Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e di una eventuale conoscenza della seconda lingua straniera, se richiesto dalla sede ospitante;
  - i) avere una età non superiore ai 28 anni.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di cui all'articolo 7.

### **Art. 7 – Pubblicazione delle offerte di tirocinio**

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal MAECI e dalle Università, la Fondazione CRUI pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio.
2. Il bando indica:
  - a) il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
  - b) le Università che aderiscono e cofinanziano i tirocini;
  - c) le Rappresentanze diplomatiche ed i relativi posti disponibili per il trimestre;
  - d) la possibilità di usufruire di alloggio;
  - e) i requisiti richiesti per la partecipazione al programma;
  - f) l'ammontare del rimborso spese;
  - g) il numero minimo di sedi per le quali gli studenti devono presentare domanda;
  - h) ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
3. Per partecipare al Programma lo studente presenta domanda in modalità telematica alla Fondazione CRUI, attraverso l'applicativo di cui all'articolo 3, comma 2.

### **Art. 8 – Modalità di selezione dei candidati**

1. Una Commissione di cinque membri nominata dal Presidente della Fondazione CRUI, di cui uno designato dal MAECI e uno dal MIUR, effettua la selezione dei tirocinanti da destinare a ciascuna Rappresentanza diplomatica. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Fondazione CRUI o da un suo delegato, che la presiede.
2. La Fondazione CRUI comunica l'esito delle selezioni, consistente in una graduatoria di candidati idonei per ciascuna sede, al MAECI per ulteriore comunicazione alle Rappresentanze Diplomatiche interessate. Il MAECI può esprimere osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ferma restando l'esclusione in qualsiasi momento dal Programma di persone che avessero rese dichiarazioni false o mendaci.
3. Trascorsi i 15 giorni di cui al comma precedente, gli esiti delle selezioni sono comunicati alle Università che avranno cura di informare i candidati selezionati ed avviare tutte le pratiche necessarie alla sottoscrizione del progetto formativo. In base alla graduatoria finale, il MAECI provvede alla comunicazione degli studenti selezionati alle Rappresentanze Diplomatiche interessate ed il MIUR provvede a comunicare alle Università l'importo del co-finanziamento complessivo ai fini dell'assegnazione delle borse agli studenti.





## Delibera n. 220/2015 del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2015

pag. 7/9

### **Art. 9 – Progetto formativo, impegni ed obblighi**

1. Ciascun tirocinio curriculare è disciplinato da un progetto formativo sottoscritto dallo studente, dal tutor delegato dall'Università e dal tutor in loco individuato dalla Rappresentanza Diplomatica ospitante.
2. Ciascun progetto formativo include la seguente finalità generale: “Nel quadro della campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oggetto del tirocinio curriculare è la collaborazione all'organizzazione di iniziative a sostegno della candidatura italiana, nonché allo svolgimento di approfondimenti su tematiche di interesse della “constituency” onusiana, quali, ad esempio, le relazioni internazionali, le operazioni di mantenimento della pace, i diritti umani, le dinamiche economiche e sociali globali e la cooperazione allo sviluppo.”
3. Il progetto formativo include:
  - a) le attività, descritte in termini generali, che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso la Rappresentanza Diplomatica, anche ai fini della compilazione e rilascio del Diploma Supplement, e l'impegno del tirocinante di portarle a termine;
  - b) il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine dell'attività da parte dell'Università di appartenenza;
  - c) l'impegno del tirocinante a rispettare i seguenti principi:
    - rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicate nella Rappresentanza diplomatica dove si svolge il tirocinio, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle informazioni ricevute dal tutor in loco;
    - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite, secondo le istruzioni impartite dal tutor in loco;
    - attenersi nel Paese dove si svolge il tirocinio alle disposizioni di sicurezza fornite dal MAECI e dalla Rappresentanza diplomatica;
    - rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, nonché le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor in loco.
4. Il progetto formativo comprende la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: “Il tirocinio curriculare svolto presso la Rappresentanza diplomatica non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla presente Convenzione o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.”
5. La Rappresentanza diplomatica informa l'Università del mancato rispetto da parte dello studente degli impegni di cui al comma 4.

### **Art. 10 – Durata e crediti formativi universitari**

I tirocini curricolari hanno la durata di tre mesi e comportano il riconoscimento di almeno 2 crediti formativi universitari (CFU) per mese di attività effettiva, sulla base di quanto inserito nel progetto formativo.

### **Art. 11 – Rimborso spese**

1. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di 400 euro mensili, di cui 200 euro sono pagati dalla Rappresentanza diplomatica presso la quale si svolge il tirocinio, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 4, del D.L. n. 7/2015.
2. La messa a disposizione di un alloggio sostituisce la corresponsione della quota a carico della Rappresentanza diplomatica. In caso di rinuncia all'alloggio per volontà del tirocinante, non è dovuto il rimborso monetario a carico della Rappresentanza diplomatica.



## Delibera n. 220/2015 del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2015

pag. 8/9

3. La restante quota di 200 euro è pagata dall'Università di appartenenza del tirocinante, a valere sulle assegnazioni ministeriali per l'Università stessa del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti di cui in premessa.

### **Art. 12 – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile**

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della Rappresentanza diplomatica che rientrino nel progetto formativo.
2. L'Università inoltra alla Rappresentanza diplomatica ospitante e al tirocinante copia della polizza assicurativa sottoscritta a beneficio del tirocinante.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Rappresentanza diplomatica ospitante ne dà tempestiva comunicazione all'Università e fa pervenire la documentazione prevista dalla polizza.

### **Art. 13 – Svolgimento del tirocinio**

1. L'attività svolta dal tirocinante è organizzata e vigilata dal tutor in loco.
2. Il tutor in loco compila la scheda finale di valutazione dello studente, secondo il modello concordato con l'Università.

### **Art. 14 – Interruzione del tirocinio**

1. La Rappresentanza diplomatica comunica all'Università ed all'interessato l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.
2. È comunque causa di interruzione del tirocinio ogni comportamento che, nella valutazione della Rappresentanza diplomatica ospitante, non sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.
3. Il capo della Rappresentanza diplomatica o il MAECI possono disporre in qualsiasi momento il rientro dei tirocinanti per ragioni di sicurezza o di opportunità, anche avuto riguardo ai rapporti con le autorità del Paese dove si svolge il tirocinio. In questo caso il tirocinante ha comunque diritto al rimborso spese adeguato ai giorni di effettivo svolgimento del tirocinio e della relativa attestazione.

### **Art. 15 – Trattamento dei dati**

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

### **Art. 16 – Corrispettivi**

L'Università si impegna a contribuire alle spese di gestione e di selezione sostenute dalla Fondazione CRUI per le attività di coordinamento e di raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del Programma, mediante un contributo annuale, che per l'anno 2015 viene fissato come segue:

- € 1.100 fino a 25 candidati preselezionati dall'Università.
- € 2.200 fino a 50 candidati preselezionati dall'Università.





Delibera n. **220/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 9/9

- € 4.400 fino a 100 candidati preselezionati dall'Università.
- € 1.100 per ogni 50 candidati preselezionati dall'Università oltre i 100.

**Art. 17 – Durata**

La presente convenzione ha durata di un anno ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

**Art. 18 – Rinvio**

Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

**Art. 19 – Referenti operativi**

1. I referenti operativi dell'attuazione della presente convenzione saranno:
  - per l'Università: Dott. Domenico Donnanno, tel. 0722-304400, e-mail [placement@uniurb.it](mailto:placement@uniurb.it);
  - per la Fondazione CRUI: Francesca Romana Decorato, tel. 06 68441505, e-mail [tirocinimaeci@fondazionecru.it](mailto:tirocinimaeci@fondazionecru.it)
2. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le parti.

Data

Il Presidente della Fondazione CRUI

Prof. Angelo Riccaboni

Il Magnifico Rettore

Prof. Vilberto Stocchi  
(timbro e firma)

2. Di disporre la corresponsione di un contributo alle spese di gestione e di selezione a favore della Fondazione CRUI per le attività di coordinamento e di raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del Programma per un importo pari a 1.100,00 Euro, da imputare su un capitolo di Bilancio da stabilire dal Direttore Generale con il Servizio Finanze;
3. Di accantonare l'importo pari a 6.000,00 Euro quale budget da riservare a coprire le spese di partecipazione alla corresponsione di un contributo forfettario delle spese sostenute da ogni tirocinante selezionato in ragione di 200,00 Euro mensili, per tre mesi di periodo di tirocinio previsti dal Programma, per un massimo di 10 studenti; il capitolo di Bilancio sul quale imputare la spesa viene stabilito dal Direttore Generale con il Servizio Finanze;
4. Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Urbino, 29 giugno 2015

Il Rettore  
f.to Prof. Vilberto Stocchi